

sure contro la *flossera*, giusta la legge 3/4 1875 B. L. I. Nr. 61, (§§ 1, 4, 5, 7), nonché §§ 4, 12 e 14 della legge 27/6 1895 B. L. I. Nr. 3 ex 1896.

26. *In affari dell'amministrazione finanziaria*, giusta il Decreto Aulico 25/5 1841 Nr. 14077, § 16; nel casatico classificatorio, partecipazione ai rilievi; per la legge 23 Maggio 1883 B. L. I. Nr. 83, circa l'evidenza del catasto fondiario: § 13. — Cooperazione per la corrispondente conservazione degli operati catastrali e partecipazione dei cambiamenti, § 15 locali gratuiti pel geometra e di più somministrazione verso rimborso delle spese, a richiesta del geometra di evidenza; dei mezzi di trasporto, operai manuali, messi e segnali; § 15, gratuita intervento del capocomune, quando questa a sensi di legge si presenti indicata.

27. *In affari dell'amministrazione giudiziaria*, oltre l'intimazione delle citazioni, suaccennata, la cooperazione: nell'applicazione della Patente 9/8 1854 B. L. I. Nr. 31 risp. dell'Istruzione per capicomunali (Ord. Min. 27/6 1850 B. L. I. Nr. 256). E quindi: nelle *ventilazioni ereditarie*: annuncio dei casi di morte; assunzione dei rilievi ed inventari a richiesta del Giudizio; in affari di *tutele e curatele*, intimazione dei decreti e assunzione delle promesse giurate; pel § 189, cod. civ. univ. annuncio al giudizio per la nomina dei tutori per minorenni. — Nella *procedura penale* 23/5 1873 B. L. I. Nr. 119, pel § 24 incombe al Comune l'investigazione su crimini e delitti; pel § 26 deve appoggiare il giudizio penale ed adempierne le richieste con sollecitudine; pel § 36, prestare esecuzione agli ordini del Procuratore di Stato; pel § 79, deve il Comune ricevere la citazione pel dibattimento diretta alla parte civile, qualora questa cerchi di esimersi; pel § 80, ricevimento di altre citazioni ed affissioni; pel § 84, è tenuto il Comune all'immediata denuncia di fatti penali, pervenuti a sua conoscenza.

Per la legge a tutela del domicilio 27/10 1862 B. L. I. Nr. 88, § 2, può il Comune ordinare perquisizioni domiciliari per iscopi penali, quando ci sia pericolo in mora.

Per la legge 23/5 1873 B. L. I. Nr. 121, sulla formazione delle *liste dei giurati*, § 5. — Elenco delle persone da chiamarsi all'ufficio di giurati; § 6 Pubblicazione dell'elenco; § 7 Decisioni su eccezioni contro l'elenco; § 8 rimessa della lista originaria all'Autorità distrettuale; § 16 annuncio sui cambiamenti. — Le spese per la formazione delle liste annuali devono portarsi dal fondo di giustizia, mentre le spese per la formazione delle liste originarie a sensi della legge 23/5 1873 B. L. I. Nr. 121, devono portarsi dal rispettivo Comune. — Infine si noti che: *ad un Comune può impartirsi l'incarico per un'operazione ufficiosa di attribuzione delegata, solamente in quanto ciò sia previsto e permesso da una legge.* — (Corte amm. 30/12 1899 Nr. 1043 B. 13579). La cooperazione della Giunta provinciale non è per legge prescritta negli affari di attribuzione delegata (Corte amm. 18/4 1896 Nr. 2370 B. 9555 — Dalmazi).